

**“DI PIÙ”: SERVIZIO DI DEPOSITO VINCOLATO IN ABBINAMENTO A PRODOTTI FINANZIARI**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Banco di Sardegna S.p.A.**

Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33

Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna, 1

Telefono 079/226000 (centralino) – Fax 079/226015

Sito internet [www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it)

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 5169- ABI 1015.7

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

**CHE COS'È**

Il Servizio di Più' è un servizio accessorio al conto.

Con la sottoscrizione del Servizio di Più', attraverso il vincolo di somme per periodi di tempo prestabiliti, è riconosciuta al Cliente una remunerazione più favorevole rispetto a quella prevista sulle somme “libere” depositate sul conto.

La somma vincolata viene evidenziata in una partita contabile del rapporto di conto.

Alla scadenza del vincolo la somma viene riaccredita sul conto corrente con valuta pari alla data di estinzione; con pari valuta viene effettuato inoltre l'accredito degli interessi, al netto degli oneri fiscali.

La vendita del Servizio di Più' in abbinamento a prodotti finanziari, ha ad oggetto la possibilità di vincolare le somme per un periodo di 185 giorni ad un tasso creditore fisso per tutta la durata temporale del vincolo, esclusivamente in abbinamento all'investimento in Fondi e/o Sicav e/o Gestioni Patrimoniali e/o prodotti di investimento assicurativo a contenuto Finanziario ramo 1°, ramo 3° o multi-ramo (nel seguito i “Prodotti finanziari” o “Prodotti in Abbinamento”), per un importo pari almeno alla metà delle somme vincolate. Ad esempio, per un investimento totale di 30.000 euro la componente Di Più' dovrà essere pari a 20.000 euro e quella in prodotti finanziari dovrà essere pari a 10.000 euro.

L'adesione al Servizio di Più' in abbinamento a Prodotti finanziari comporta la sottoscrizione congiunta di prodotti/servizi aventi caratteristiche tra loro differenti, in termini di costi e di rischio. Prima di scegliere di investire nel Servizio di Più' abbinato a Prodotti finanziari, è necessario sapere che oltre alle commissioni riferite al vincolo di liquidità, nel seguito riportate, il cliente è chiamato a sostenere i costi relativi al prodotto finanziario, i quali verranno comunicati nel dettaglio al momento della prestazione dei servizi di investimento pertinenti, con indicazione separata degli eventuali incentivi percepiti dalla Banca. Nel seguito, tuttavia, è rappresentata una stima di tali costi, suddivisa per macro tipologia.

Il cliente ha la facoltà di sottoscrivere i contratti di conto corrente (di cui il Di Più' è un servizio accessorio) e dei prodotti finanziari anche separatamente alle condizioni rappresentate nella relativa informativa precontrattuale.

La sottoscrizione dei Prodotti finanziari è subordinata alla valutazione di adeguatezza rispetto al proprio profilo finanziario e, per i prodotti di investimento assicurativo anche ai propri bisogni assicurativi. L'investimento non dà certezza di rendimento minimo e di restituzione del capitale. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento, vi è la possibilità che le somme dovute dalla Banca possano essere inferiori al capitale investito.

Tra i principali **rischi** vanno tenuti presenti:

- l'impossibilità di beneficiare degli eventuali rialzi dei tassi di mercato;
- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, le somme vincolate. Il Servizio di Più' rientra nell'ambito di applicazione delle norme disciplinanti il bail-in, inteso come la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, introdotto dal D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, emanato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento. In particolare, risultano esclusi dal bail-in i depositi protetti, ossia i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'art. 96-bis.1, comma 3, del Testo Unico Bancario, attualmente pari a 100.000,00 euro per ciascun depositante (salvi i casi di cui al comma 4 del medesimo articolo). La Banca aderisce al sistema di garanzia dei depositanti denominato Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino al limite massimo di 100.000,00 euro. Il servizio di deposito vincolato di somme rientra tra i depositi protetti che beneficiano di tale copertura;
- oltre ai rischi tipici previsti per il conto corrente, il Cliente è esposto anche ai rischi propri dei singoli Prodotti in



**Banco di Sardegna** S.p.A.

**BPER: Gruppo**

FOGLIO INFORMATIVO (D. LGS. 385/93 ART. 116) - AGGIORNAMENTO AL 15/01/2024

Abbinamento, i quali in sintesi sono rappresentati dai seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali, quali ad esempio il rischio di mercato, il rischio di credito, il rischio di cambio e quello collegato alla maggior complessità dello strumento finanziario.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche di rischio e sui costi relativi ai Prodotti finanziari, si rimanda alla documentazione di offerta, a quella precontrattuale e agli ulteriori documenti disponibili presso le filiali o sul sito della banca [www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it).

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

|  |  |
|--|--|
| <b>A chi è rivolto</b>                             | <i>Il prodotto è rivolto a persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari di un conto corrente ordinario, deposito titoli, il servizio non è attivabile sui Conti di Base e sui conti correnti ad operatività limitata.</i> |
| <b>Cosa fare per attivarlo</b>                     | <i>Il servizio è sottoscrivibile presso tutte le filiali della Banca.</i>  |
| <b>A chi rivolgersi per ulteriori informazioni</b> | <i>Presso tutte le filiali della Banca.</i>  |

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

**TASSO CREDITORE LORDO ANNUO NOMINALE APPLICATO SULLA SOMMA SOTTOPOSTA A VINCOLO**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| IN ABBINAMENTO A PRODOTTI FINANZIARI | 4,10%   |
| LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI         | Posticipata al momento della scadenza del vincolo |

**VINCOLO**

E' possibile accendere più vincoli con medesima scadenza o con scadenza diversa; non è possibile aumentare l'importo dei vincoli già in essere

**SVINCOLO ANTICIPATO**

E' previsto unicamente lo svincolo totale delle somme poste a vincolo; l'operazione di svincolo anticipato su richiesta del cliente, comporterà la perdita del diritto di accredito degli interessi concordati per la somma posta a vincolo. L'importo svincolato anticipatamente sarà riaccreditato sul conto corrente con valuta pari alla data di costituzione del vincolo e remunerato al normale tasso di conto corrente

**COMMISSIONI**

|   |                 |
|---|-----------------|
| COMMISSIONE PER SINGOLO VINCOLO DI SOMME          | 0,00 Euro       |
| COMMISSIONE PER SVINCOLO ANTICIPATO               | 15,00 Euro      |
| IMPORTO MINIMO VINCOLABILE PER SINGOLA OPERAZIONE | 20.000,00 Euro  |
| IMPORTO MASSIMO VINCOLABILE PER CLIENTE           | 500.000,00 Euro |

**ONERI FISCALI**

Prodotto soggetto ad imposta di bollo proporzionale sugli strumenti finanziari di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/72

### STIMA COSTI PRODOTTI FINANZIARI

A seconda della tipologia di prodotto e delle sue caratteristiche specifiche, i costi e il loro importo possono variare fra il minimo e il massimo così come rappresentati nella tabella che segue.

|  | <b>Commissioni di ingresso</b> | <b>Commissioni di gestione annue</b> | <b>Costi di uscita</b>                       |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Prodotti assicurativi Ramo I</b>    | max 2,00%<br>min 0,00%         | max 1,70%<br>min 1,30%               | max 3,00% il 2° anno<br>min 1,00% il 4° anno |
| <b>Prodotti assicurativi Ramo III</b>  | 1,00%                          | max 1,75%<br>min 1,25%               | max 4,00% il 1° anno<br>min 1,00% il 4° anno |
| <b>Prodotti assicurativi Multiramo</b> | max 1,00%<br>min 0,00%         | max 3,40%<br>min 2,55%               | max 3,00% il 1° anno<br>min 1,00% il 3° anno |
| <b>Fondi/Sicav</b>                     | max 5,50%<br>min 0,00%         | max 3,30%<br>min 0,10%               | max 4,00%<br>min 0,00%                       |
| <b>Gestioni Patrimoniali</b>           | max 3,00%<br>min 0,00%         | max 1,90%<br>min 0,30%               | max 0,00%<br>min 0,00%                       |

Per fondi e Sicav le Commissioni di Gestione Annue comprendono anche le Commissioni di distribuzione ove previste. Alcuni fondi e/o Sicav e Gestioni Patrimoniali possono prevedere Commissioni di performance che sono applicate periodicamente in relazione al risultato finanziario conseguito dal prodotto. La presenza e le modalità di calcolo di tali commissioni sono comunicati nel dettaglio al momento della prestazione dei servizi di investimento.

Per le condizioni relative ai contratti di "Conto corrente" e di "Deposito Titoli a Custodia e Amministrazione" si rimanda ai relativi Fogli Informativi disponibili presso tutte le Filiali e sul sito [www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it).

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il Contratto, accessorio al contratto di Conto, è a tempo indeterminato.

Il **Cliente** ha facoltà di recedere dal rapporto di Conto senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione per iscritto alla Banca, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione.

La Banca provvederà ad estinguere il Conto entro i termini massimi indicati nella sezione Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale.

La **Banca** può recedere dal rapporto di Conto, dandone comunicazione per iscritto al Cliente, con un preavviso di 2 (due) mesi.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Impresa (non Micro Impresa), la Banca può recedere dal rapporto di Conto, dandone comunicazione per iscritto, con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

La Banca, qualsiasi qualifica rivesta il Cliente, ha in ogni caso la facoltà di recedere, qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione per iscritto al Cliente, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione. Commissioni, spese e interessi saranno applicati sino alla data di estinzione del conto.

Il recesso dal rapporto di Conto determina il recesso dai servizi di pagamento ad esso accessori, salvo che in Cliente non ne disponga il collegamento ad un diverso rapporto.

Il recesso dal rapporto di Conto non determina il recesso dai Prodotti finanziari abbinati, per i quali si applicano le condizioni di recesso disciplinate nella documentazione d'offerta e nella documentazione contrattuale.

Parimenti il recesso/rimborso/smobilitizzo dei Prodotti finanziari abbinati non determina il recesso dal rapporto di Conto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto provoca l'estinzione del Conto, che avverrà, in ogni caso, entro i termini di seguito indicati.

La Banca si impegna ad estinguere il Conto nel tempo massimo determinato in base ai servizi collegati e riportati nella tabella sottostante.

| Servizio collegato          | Tempo massimo di estinzione (giorni lavorativi) |
|-----------------------------|---|
| Carta di credito            | 60  |
| Dossier titoli (con OICR)   | 60  |
| Telepass                    | 60  |
| Viacard                     | 60  |
| Servizio Rata in Conto      | 60  |
| P.O.S.                      | 60  |
| Bonifici ricorrenti         | 30  |
| Mandato di Pagamento        | 30  |
| Dossier titoli (senza OICR) | 30  |
| Affidamenti                 | 20  |
| Carta di debito             | 20  |
| Pegno in essere             | 20  |
| Prestito uso Oro            | 20  |
| Nessun servizio collegato   | 5   |
| Assegno                     | 5   |
| Portafoglio Commerciale     | 5   |
| Anticipo Fatture            | 5   |
| S.D.D. (Sepa Direct Debit)  | 5   |
| Smart Web / CBI             | 5   |
| Servizio D+                 | 5   |
| Cassetta di Sicurezza       | 5   |
| Finanziamenti               | 5   |
| Arca Vita                   | 5   |
| Fondo pensione Arca         | 5   |
| Pensioni                    | 5   |
| Credit Lombard              | 5   |
| Arca Danni                  | 5   |

In assenza di qualsiasi servizio collegato, la Banca si impegna a chiudere il rapporto in 5 giornate lavorative. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto.

Nel caso in cui al Conto siano collegati diversi servizi, il tempo massimo di estinzione totale sarà quello relativo al servizio che necessita di un tempo maggiore per l'estinzione; ad esempio, se a un Conto è collegata una carta di credito, una carta di debito ed un telepass, il tempo di estinzione massimo del rapporto sarà di 60 giorni lavorativi.

Il termine massimo per l'estinzione decorrerà comunque dal momento in cui il Cliente risulterà aver svolto tutte le attività strumentali all'estinzione stessa. Diversamente, decorse 12 giornate operative dalla ricezione della comunicazione di recesso, qualora il Cliente non risulti aver svolto tali attività strumentali all'estinzione, la Banca procederà alla gestione dei servizi collegati e, nel rispetto dei termini massimi sopra indicati, provvederà ad estinguere il Conto.

Ad esempio, se al Conto è collegata una carta di credito e il Cliente non richiede di variare il rapporto di addebito, decorsi 12 giornate operative, la carta sarà estinta d'ufficio e il saldo addebitato immediatamente sul Conto, prima della naturale scadenza.

Il Cliente che intende recedere dal Conto deve fornire alla Banca le informazioni necessarie per consentire la chiusura; in presenza di servizi collegati.

Nel caso, ad esempio, in cui al Conto siano collegate una carta di credito o una carta di debito, il Cliente deve comunicare alla Banca se vuole estinguere la carta, oppure variare il Conto di regolamento; nel caso invece in cui al Conto sia collegata una cassetta di sicurezza, è possibile scollegare la cassetta dal Conto e pagare i canoni recandosi periodicamente in filiale.

L'elenco completo dei servizi associati al Conto e delle possibili azioni viene consegnato al Cliente al momento della comunicazione del recesso.

Il Cliente deve restituire:

- moduli di assegni non utilizzati;
- tutte le carte di pagamento collegate al Conto qualora ne richieda l'estinzione;
- chiavi o tessere magnetiche utilizzate per il servizio di cassa continua o di cassetta di sicurezza, salvo prosecuzione di tali servizi anche dopo la chiusura del Conto;
- dispositivi per utilizzo CBI;
- deve inoltre risultare la consegna a Società Autostrade dell'apparato Telepass.

Commissioni e spese saranno applicate sino alla data in cui risulteranno eseguite, da parte del Cliente, tutte le attività previste nella Guida per l'estinzione del Conto o, in difetto, sino alla data di estinzione del Conto; gli interessi saranno applicati sino alla data di estinzione del Conto.

Imposta di bollo ed eventuali spese reclamate da terzi saranno applicate sino alla data di estinzione del Conto. Per la contabilizzazione del saldo di estinzione, la Banca tiene conto del regolamento delle eventuali operazioni ancora in corso effettuate dal Cliente. All'estinzione del Conto si determina l'obbligo per ognuna delle parti di provvedere al pagamento immediato, in favore dell'altra, di tutto quanto risulti dovuto.

Le disposizioni sopra riportate in ordine ai tempi di estinzione del Conto non si applicano nell'ipotesi di cessazione del rapporto a seguito di successione.

Per maggiori informazioni consultare il documento "GUIDA PRATICA ALL'ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO" che può essere richiesto in filiale o può essere consultato sul sito internet della Banca ([www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it)) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

### **Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del Conto di pagamento intestati a Clienti consumatori**

Qualora la richiesta di estinzione provenisse tramite un'altra Banca presso cui il Cliente intende trasferire il saldo del Conto di cui si chiede la chiusura, questa avviene secondo le norme stabilite dal D.lgs 15 marzo 2017 n. 37 sul trasferimento dei servizi di pagamento.

Il Cliente può richiedere il trasferimento dei servizi di pagamento e dell'eventuale saldo positivo verso un nuovo Conto aperto presso un'altra banca, con o senza la chiusura del Conto di pagamento di origine.

Possono essere trasferiti tutti o solo alcuni dei seguenti servizi di pagamento:

- a) ordini permanenti di bonifico (es. pagamento affitti);
- b) addebiti diretti ricorrenti (es. pagamento utenze, rate di mutuo - prestito);
- c) bonifici in entrata ricorrenti (es. stipendio - pensione).

Il servizio di trasferimento e l'eventuale chiusura del Conto di origine sono gratuiti e dunque nessuna spesa sarà addebitata al Cliente.

Il trasferimento è avviato dalla nuova banca su richiesta del Cliente mediante sottoscrizione di apposito modulo. Quando i Conti hanno due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

Il servizio di trasferimento viene eseguito nel termine di 12 giorni lavorativi a partire dalla data in cui la nuova banca riceve la richiesta del Cliente; il trasferimento è perciò efficace sul nuovo Conto dal 13° giorno lavorativo.

Il Cliente ha facoltà di indicare, nel modulo, una specifica data in cui chiede che sia attivato il trasferimento dei servizi di pagamento, purché successiva a quella del 13° giorno lavorativo decorrente dalla data in cui viene consegnato il modulo.

Il trasferimento del saldo e la chiusura del Conto originario, ove richiesti, vengono effettuati nella data di efficacia indicata dal Cliente nel modulo di richiesta. Se il Cliente ha chiesto la chiusura del Conto di pagamento di origine ma sussistono obblighi pendenti che non consentono la chiusura, la Banca ne dà immediata comunicazione al Cliente. In tal caso, resta fermo l'obbligo della Banca di effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del Conto di pagamento di origine.

Prima della data di chiusura del conto ciascuna delle parti deve corrispondere all'altra quanto dovuto. La presenza sul conto di un saldo negativo, alla data di chiusura, costituisce un obbligo pendente del Cliente che può ritardare la chiusura del conto

La Banca assicura al Cliente la continuità dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data di efficacia del trasferimento. In caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, la banca inadempiente (banca originaria o la nuova banca), è tenuta a corrispondere al Cliente, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a euro 40 maggiorata per ciascun giorno di ritardo applicando alla disponibilità esistente sul Conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo definito in base a specifici parametri previsti per legge.

Il recesso dai singoli contratti relativi ai Prodotti finanziari sottoscritti dal cliente è disciplinato nella relativa documentazione contrattuale e precontrattuale alla quale si rinvia.

Per maggiori informazioni consultare il documento "INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO CONNESSI AL CONTO DI PAGAMENTO", il "DOCUMENTO GENERALE DI INFORMATIVA RELATIVO AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE, DI ESECUZIONE, DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, DI COLLOCAMENTO E DI CONSULENZA" e il "DOCUMENTO GENERALE DI INFORMATIVA RELATIVO AL SERVIZIO DI INVESTIMENTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI" che possono essere richiesti in filiale o possono essere consultati sul sito internet della Banca ([www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it)) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

## Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Ufficio Consulenza Legale, Via Moleschott n. 16, 07100 SASSARI (SS), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro tale termine, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca ([www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it)) nella sezione dedicata alla trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

**Milano** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

**Torino** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

**Bologna** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

**Roma** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

**Napoli** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350.

**Bari** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510.

**Palermo** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Per eventuali contestazioni in merito ai Servizi di Investimento, il Cliente ha diritto di rivolgersi all'Ufficio Reclami, istituito presso la Direzione Generale della Banca. Qualora il Cliente classificato quale cliente al dettaglio (diverso cioè dalla controparte qualificata e dal cliente professionale) sia rimasto insoddisfatto o siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

### **Conciliazione**

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

In relazione ai Prodotti finanziari, il Cliente può adire, altresì, altre procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora il Cliente intenda esercitare in giudizio un'azione relativa al Contratto, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti, o dovrà preventivamente proporre ricorso all'ACF.





| <b>LEGENDA</b>                        |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Consumatore</b>                    | Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.   |
| <b>Giornata operativa</b>             | Il giorno in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento stessa. |
| <b>Tasso creditore annuo nominale</b> | Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto degli oneri fiscali.  |
| <b>Tasso fisso</b>                    | Si tratta di un tasso fissato dalla Banca al momento della emissione, che rimane invariato per tutta la durata, e prevede la liquidazione degli interessi alla scadenza prevista.                               |



**Prodotto offerto fuori sede**

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica

(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e il Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti.

Data \_\_\_\_\_

Firma per avvenuta ricezione

\_\_\_\_\_